
	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	Data entrata in vigore (Effectiveness date)	PAG. 1 DI (OUT OF) 18
	RTVPS	08	<b>APPROVATO</b> (APPROVED)	12/10/2021  Data di scadenza (Expiry date) 11/10/2026	
<b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b>					


#### STORIA DELLE REVISIONI (CHANGELOG)

Versione	Data Emissione	Descrizione delle modifiche alla precedente revisione
00	06/10/2014	Nuova emissione
01	13/01/2016	Aggiornati § 2; 7.2; 9
02	15/12/2017	Aggiornamento generale per integrazione verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01
03	18/07/2019	Aggiornamento § 2; 4.2; 4.2.2; 5; 6; 7.3.
04	27/01/2020	Modificato § 4.2.2 Verifiche in accordo al D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii Aggiunto § 4.2.3 Trasmissione esiti positivi visite straordinarie
05	02/03/2020	Modificato § 4.2.2 Verifiche in accordo al D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii
06	20/04/2021	Modificato § § 4 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI, 5 TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI, 6 DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO, 7.2.1 Verifiche in accordo al D.P.R. 462/01, 7.2.2 Verifiche in accordo al D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii (Oss 12 Accredia 17065 Audit 22-23-24/02/2021)
07	06/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Integrazione del paragrafo 2 con l'indicazione che ECM opera come Organismo di Ispezione di tipo A</i></li> <li>- <i>Aggiornamento riferimenti legislativi e normativi al paragrafo 3</i></li> <li>- <i>Revisione di alcune definizioni al paragrafo 4</i></li> <li>- <i>Revisione generale del contenuto (paragrafo 6) del Regolamento, in particolare per fornire maggiori informazioni sulla gestione delle ispezioni secondo DPR 462 (paragrafo 6.1) e per aggiornare il processo di gestione di reclami e ricorsi (paragrafo 6.5)</i></li> <li>- <i>Rimozione di informazioni relative al subappalto di attività di ispezione da parte di Ente Certificazione Macchine, in quanto modalità operativa non praticata dallo stesso</i></li> </ul>
08	12/10/2021	<p><i>Trattamenti rilievi R103/2021, R106/2021 R119/2021, R120/2021, R126/2021 (rif. NC3 e Oss6a ACCREDIA del 07-08/2021)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>§6.1 Aggiunta la dicitura Richiesta di preventivo. Specificato che la firma del richiedente non deve essere per accettazione.</i></li> <li>- <i>§6.2.1.1.1 Inserita la gestione della eventuale sospensione dell'ispezione</i></li> <li>- <i>§ 6.2.1.1.5 Inserito il riferimento alla gestione della eventuale sospensione dell'ispezione. Inseriti esempi di situazioni che possono portare a esito dell'ispezione positivo con osservazione</i></li> </ul>

 <b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b>	Codice documento (Document code)  <b>RTVPS</b>	Numero revisione (Version number)  <b>08</b>	Bozza / Approvato (Draft / Approved)  <b>APPROVATO (APPROVED)</b>	PAG. 2 DI (OUT OF) 18
<b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b>				


**TABELLA DELLE APPROVAZIONI (TABLE OF APPROVALS)**

	<b>Nome e cognome (Name and surname)</b>	<b>Funzione aziendale (Business function)</b>	<b>Data di firma – GG/MM/AAAA (Signature date – DD/MM/YYYY)</b>	<b>Firma (Signature)</b>
<b>Autore (Author)</b>	SANDRA D'ANGELO	ASSICURAZIONE QUALITA'	<u>12/10/2021</u>	
<b>Revisore (Reviewer)</b>	MICHELE MONARI	RESPONSABILE TECNICO ORGANISMO DI ISPEZIONE SETTORE DPR 462	<u>12/10/2021</u>	
<b>Revisore (Reviewer)</b>	RENATO FERRARINI	RESPONSABILE TECNICO ORGANISMO DI ISPEZIONE SETTORE DPR 162	<u>12/10/2021</u>	
<b>Approvatore (Approver)</b>	LUCA BEDONNI	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	<u>12/10/2021</u>	

 <b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b>	Codice documento (Document code)  <b>RTVPS</b>	Numero revisione (Version number)  <b>08</b>	Bozza / Approvato (Draft / Approved)  <b>APPROVATO (APPROVED)</b>	PAG. 3 DI (OUT OF) 18
<b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b>				

## SOMMARIO (INDEX)

<b>1</b>	<b>SCOPO (PURPOSE)</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>CAMPO DI APPLICAZIONE (SCOPE)</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI (REFERENCE STANDARDS AND REGULATIONS)</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI (TERMS, DEFINITIONS AND ACRONYMS)</b> .....	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO (DISTRIBUTION)</b> .....	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>CONTENUTO (CONTENT)</b> .....	<b>7</b>
	<b>ASPETTI COMMERCIALI E CONTRATTUALI (AGREEMENT SETTING)</b> .....	<b>7</b>
6.1	.....	7
6.2	<b>ESECUZIONE DELLE VERIFICHE (INSPECTION PHASE)</b> .....	<b>7</b>
6.2.1	<b>VERIFICHE IN ACCORDO AL D.P.R. 462/2001 (INSPECTIONS AS PER D.P.R. 462/2001)</b> .....	<b>8</b>
6.2.1.1	<b>ORGANIZZAZIONE DELL'ISPEZIONE (ORGANIZATION OF THE INSPECTION)</b> .....	<b>9</b>
6.2.1.1.1	<b>ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE (DOCUMENTATION ASSESSMENT)</b> .....	<b>10</b>
6.2.1.1.2	<b>ESAME A VISTA DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI (CHECK OF PREMISES AND EQUIPMENT UNDER INSPECTION)</b> .....	<b>10</b>
6.2.1.1.3	<b>EFFETTUAZIONE DELLE PROVE (TESTING PHASE)</b> .....	<b>10</b>
6.2.1.1.4	<b>REDAZIONE DEL RAPPORTO E DEL VERBALE DI VERIFICA (DRAFTING OF INSPECTION REPORT AND INSPECTION CERTIFICATE)</b> .....	<b>11</b>
6.2.1.1.5	<b>ESITO DELLA VERIFICA E COMUNICAZIONI ALL'ORGANO DI VIGILANZA (OUTCOME OF THE INSPECTION AND ITS NOTIFICATION TO THE VIGILANCE AUTHORITY)</b> .....	<b>11</b>
6.2.2	<b>VERIFICHE IN ACCORDO AL D.P.R. 162/99 E SS.MM.II (INSPECTIONS AS PER D.P.R. 162/99 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS)</b> .....	<b>12</b>
6.2.3	<b>TRASMISSIONE ESITI POSITIVI VISITE STRAORDINARIE IN AMBITO D.P.R. 162 (NOTIFICATION OF POSITIVE OUTCOMES OF UNPLANNED INSPECTIONS)</b> .....	<b>14</b>
6.2.4	<b>PRESCRIZIONI PER L'USO DEL VERBALE (PRESCRIPTIONS ABOUT USAGE OF THE CERTIFICATE OF INSPECTION)</b> .....	<b>14</b>
6.3	<b>IMPEGNI DI ECM (ECM DUTIES)</b> .....	<b>15</b>
6.4	<b>IMPEGNI DEL CLIENTE (CUSTOMER'S DUTIES)</b> .....	<b>16</b>
6.5	<b>RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI (APPEALS, COMPLAINTS, DISPUTES)</b> .....	<b>17</b>
6.5.1	<b>RECLAMI (COMPLAINTS)</b> .....	<b>17</b>
6.5.2	<b>RICORSI - O APPELLI (APPEALS)</b> .....	<b>18</b>
6.5.3	<b>CONTENZIOSI (DISPUTE)</b> .....	<b>18</b>
6.6	<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI (CONTRACTUAL CONDITIONS)</b> .....	<b>18</b>
6.7	<b>UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA CONGIUNTAMENTE AL MARCHIO ECM (USAGE OF ACCREDIA MARK ALONG WITH ECM MARK)</b> .....	<b>18</b>

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 4 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

## 1 SCOPO (PURPOSE)

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio le fasi e le regole principali da seguire, *nel corso del rapporto contrattuale*, per l'esecuzione *da parte di Ente Certificazione Macchine (d'ora in poi ECM)* di:

- verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici, ai sensi del D.P.R. 462/01;
- *verifiche periodiche e straordinarie di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi del D.P.R. 462/01;*
- verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi in servizio privato e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato, in accordo agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii.


## 2 CAMPO DI APPLICAZIONE (SCOPE)

Le verifiche di cui sopra sono dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio degli impianti siano in condizioni di buon funzionamento, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e che *siano state risolte le non conformità e/o osservazioni eventualmente rilevate in precedenti verifiche.*

È espressamente esclusa dall'oggetto qualunque forma di consulenza da parte di ECM al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta. *A tale proposito, infatti, ECM opera in accordo ai requisiti per gli Organismi di Ispezione di Tipo A definiti nella norma UNI EN ISO/IEC 17020, edizione attualmente in vigore (rif. paragrafo 6).*

## 3 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI (REFERENCE STANDARDS AND REGULATIONS)

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- D.P.R. 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi";
- *Legge 29 Febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" – articolo 36*
- CEI 0-14:2005-03 "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23. Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e ss.mm.ii Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 19/01/2015 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 per chiudere lo procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretto applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 5 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio"

- DPR 5 ottobre 2010, n. 214. Il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"
- UNI EN 81-20 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone
- UNI EN 81-50 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori
- UNI EN 81-82:2013 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 82: Regole per il miglioramento dell'accessibilità degli ascensori esistenti per persone incluse le persone con disabilità.
- Per le altre norme *armonizzate attualmente in vigore legate alla Direttiva 2014/33/UE* si fa riferimento all'elenco delle norme armonizzate *disponibile nel sito della Commissione Europea*:  
<https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/lifts/>
- ILAC-P15:05/2020 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies";
- RG-01 rev.04 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale";
- RG-01-04 rev.01 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione";
- RG-09 rev. 10 ACCREDIA "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia".

#### **4 TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI (TERMS, DEFINITIONS AND ACRONYMS)**

La terminologia utilizzata da ECM nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo al seguente documento normativo nella revisione corrente: UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali".

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

**Non Conformità:** *condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle disposizioni di legge penalmente sanzionate o dalle norme tecniche, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, o dalle norme tecniche a seguito di attività di ispezione e che mette a rischio la sicurezza degli utenti; la Non Conformità determina l'esito negativo della verifica, attivando l'iter previsto dalla normativa vigente.*

**Osservazione:** *indicazione al cliente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto, ma che devono comunque essere risolti dal cliente almeno entro la verifica successiva.*


**Verbale di Verifica (Vv):** *documento di sintesi dell'attività di verifica predisposto per raccogliere le annotazioni e le risultanze della stessa.*

**Rapporto di verifica (Rv):** *documento compilato al momento della verifica presso il cliente.*

**Richiedente:** *colui che presenta la richiesta per l'esecuzione di una verifica. Può essere il Legale Rappresentante dell'impianto.*

**Luogo di lavoro:** *luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Con l'esclusione dei mezzi di trasporto, dei cantieri temporanei o mobili, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.*

**Impianto di messa a terra:** *insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, collettori (o nodi) di terra e conduttori equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 si*

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 6 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione delle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.

**Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:** impianto costituito da un sistema di captatori, da un sistema di calate e da un sistema di dispersori usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura; è costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno.

**Luoghi a maggior rischio in caso di incendio:** luoghi dove il rischio relativo alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari.

**Locali adibiti ad uso medico:** luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, sorveglianza e riabilitazione pazienti oltre quelli destinati ad uso estetico.

**Luoghi identificabili come cantieri edili:** luoghi destinati a

- lavori di costruzione edile o ingegneria civile, scavi e lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili e d'ingegneria civile;
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento e lavori di trasformazione, rinnovamento, o smantellamento di opere fisse, permanenti e temporanee, in muratura, cemento armato, in metallo, in legno, o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica di sistemazione forestale e di sterro.

**Luoghi ordinari:** tutti i luoghi che non rientrano nelle definizioni precedenti.

**Ispettore (o Verificatore - ISP):** personale che svolge le verifiche su incarico dell'Organismo ECM.

**Verifica (o ispezione):** esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

**Verifica periodica:** insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.


**Verifica straordinaria:** insieme delle procedure con le quali si accerta l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell'impianto e richiesta del datore di lavoro.

**Periodicità:** intervallo temporale che intercorre tra due verifiche periodiche condotte sullo stesso impianto. La periodicità è biennale per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione, quinquennale per impianti installati in ambienti ordinari.

**Reclamo:** manifestazione di insoddisfazione (diversa dal ricorso), sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti (persona o organizzazione) aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti ECM e, in genere, al suo operato, per la quale è attesa una risposta.

**Ricorso:** Richiesta indirizzata dal fornitore dell'oggetto di ispezione all'Organismo di Ispezione ECM per la riconsiderazione, da parte di ECM stesso, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

**Contenzioso:** adito, da parte di Soggetti aventi causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo ECM.

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 7 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

## 5 DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO (DISTRIBUTION)

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati *nel sito internet di ECM, <https://www.entecerma.it/servizio-clienti/documenti-ufficiali/>*, ed è responsabilità di ECM rendere lì disponibile la sua versione aggiornata.

## 6 CONTENUTO (CONTENT)

### 6.1 ASPETTI COMMERCIALI E CONTRATTUALI (AGREEMENT SETTING)

Le modalità di attivazione del servizio di ispezione prevedono le seguenti fasi:


- **richiesta:** il Cliente richiede l'attività di verifica (Domanda di verifica/*Richiesta di preventivo*). Il *Richiedente interessato a ricevere un servizio per attività di ispezione da parte di ECM deve inviare una richiesta (a mezzo telefono, fax, e-mail, ecc.). Questa richiesta viene portata all'attenzione del Responsabile Tecnico (da ora in poi RT), che avvia l'iter di riesame dell'ordine, mediante invio a Cliente del modulo di Domanda di verifica/Richiesta preventivo, comunque disponibile nel sito web di ECM. La domanda di verifica/Richiesta di preventivo ha lo scopo di formalizzare la richiesta e deve riportare il dettaglio della tipologia, della ubicazione e delle caratteristiche dell'impianto da ispezionare e della tipologia di verifica da eseguire. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e restituita a ECM con data e firma del richiedente.*
- **offerta:** ECM verifica che la richiesta del Cliente sia chiaramente definita e che l'ispezione da effettuare rientri nell'ambito di propria competenza. In caso di verifica con esito positivo, ECM invia al Cliente l'offerta compilata e firmata; il presente Regolamento rimane disponibile nel sito web di ECM <https://www.entecerma.it/>;
- **ordine:** il Cliente accetta l'offerta con apposizione di firma ed eventuale timbro. Il presente Regolamento è richiamato nell'offerta e costituisce parte integrante dell'offerta stessa: il Cliente, sottoscrivendo il modulo di offerta, accetta anche il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da ECM nell'offerta stessa. Il cliente deve inviare il preventivo firmato per accettazione ad ECM a mezzo, e-mail, posta, fax. I preventivi hanno una validità di 30 giorni. Nel caso in cui il Cliente restituisse ad ECM il preventivo firmato oltre la sua data di validità, è facoltà di ECM valutare se accettarlo o meno;
- **accettazione dell'incarico** (applicabile solo alle verifiche periodiche e straordinarie secondo D.P.R. 162).

Al ricevimento dell'offerta firmata dal Cliente, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, ECM procede all'apertura dell'intervento. Qualora, però, dal riesame dei documenti restituiti dal cliente emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di ECM richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter.

### 6.2 ESECUZIONE DELLE VERIFICHE (INSPECTION PHASE)

ECM pianifica l'attività di ispezione in base alla data di scadenza della precedente verifica periodica e a specifici accordi presi con il datore di lavoro e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica.

L'ispettore designato per la verifica prende i contatti (per le verifiche in accordo al D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii, con la ditta incaricata della manutenzione) per concordare la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica (in giorni e in orari lavorativi 09:00-18:00).

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 8 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

Per gli impianti acquisiti ma già scaduti ECM provvede ad individuare immediatamente l'ispettore per l'effettuazione della verifica e a darne comunicazione al Cliente cui spetterà la definizione della data per l'effettuazione della visita.

Il Cliente può fare sempre obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

*Per lo svolgimento delle attività di ispezione, ECM si avvale di personale competente e qualificato che può essere dipendente o a contratto.*

*Le informazioni circa la qualifica, l'addestramento, l'esperienza acquisita, la formazione ed il monitoraggio del personale coinvolto nelle attività di ispezione sono gestite ed archiviate da ECM.*

### **6.2.1 VERIFICHE IN ACCORDO AL D.P.R. 462/2001 (INSPECTIONS AS PER D.P.R. 462/2001)**

*Il campo di applicazione del presente paragrafo è l'esecuzione di verifiche di*

- *impianti di messa a terra alimentati con tensione fino a 1000 V;*
- *impianti di messa a terra alimentati con tensione maggiore di 1000 V;*
- *impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.*


*Per ciascuna di queste tipologie di verifica ECM può eseguire:*

1. *verifiche periodiche,*
2. *verifiche straordinarie.*

*La periodicità con cui il datore di lavoro deve richiedere le verifiche periodiche e la suddivisione della tipologia di impianti è riportata in Tabella 1.*

<b>Periodicità</b>	<b>Tipologie di impianti</b>	<b>Descrizione della tipologia di impianto</b>
	<i>Cantieri</i>	<p><i>Luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per lavori di costruzione di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>nuovi edifici</i></li> <li>- <i>lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti</i></li> <li>- <i>lavori di movimento terre</i></li> <li>- <i>lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzioni di teleferiche etc..)</i></li> </ul>
<i>2 anni</i>	<i>Ambienti a maggior rischio in caso di incendio</i>	<p><i>Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>locali di spettacolo e intrattenimento con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone</i></li> <li>- <i>alberghi, pensioni, motel e simili con oltre 25 posti letto</i></li> <li>- <i>scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti</i></li> <li>- <i>ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi</i></li> <li>- <i>stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili</i></li> <li>- <i>ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili</i></li> </ul>



 <b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b>	Codice documento (Document code)	Numero revisione (Version number)	Bozza / Approvato (Draft / Approved)	PAG. 9 DI (OUT OF) 18
	<b>RTVPS</b>	<b>08</b>	<b>APPROVATO (APPROVED)</b>	
<b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b>				

		- edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc
	Locali adibiti ad uso medico	Locali adibiti a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (es. sala massaggi etc..)
5 anni	Tutte le altre tipologie	/

Tabella 1

Le verifiche straordinarie vengono eseguite in caso di:

- esito negativo della verifica precedente,
- modifica sostanziale dell'impianto,
- richiesta del datore di lavoro.

In Tabella 2 si riportano le condizioni da seguire/rispettare in caso di esecuzione di verifiche straordinarie.


<b>Tipologia di verifica straordinaria</b>	<b>Condizioni di esecuzione</b>	<b>Scadenza delle verifiche periodiche</b>
Esito negativo della verifica precedente	Il datore di lavoro è tenuto a far eseguire la verifica da un Ente Verificatore che attesti l'avvenuta regolarizzazione dell'impianto: l'Ente Verificatore e il verificatore dovrebbero essere gli stessi che hanno eseguito la verifica periodica con esito negativo	La verifica straordinaria non modifica la scadenza delle verifiche periodiche
Modifica sostanziale dell'impianto	Il datore di lavoro deve motivare la richiesta al fine di individuare le modifiche e le parti dell'impianto da verificare in modo puntuale	Deve essere precisato l'oggetto della verifica al fine di valutare se modificare o meno la scadenza delle verifiche periodiche
Richiesta del datore di lavoro	Il datore di lavoro può chiedere verifiche straordinarie per qualsiasi ragione (es. infortunio, anomalie manifestatesi sull'impianto, a seguito di incendio, allagamento etc..)	/

Tabella 2

### 6.2.1.1 ORGANIZZAZIONE DELL'ISPEZIONE (ORGANIZATION OF THE INSPECTION)

Acquisito l'ordine secondo quanto sopra riportato al paragrafo 6.1, ECM:

1. pianifica l'attività di ispezione, oltre che in base alla data di scadenza della precedente verifica periodica e specifici accordi presi con il datore di lavoro (v. paragrafo 6.2), anche in base a
  - o data di arrivo dell'ordine di verifica
  - o particolare complessità dell'impianto
  - o tipo di luogo (locali medici, scuole, cantieri, centri commerciali e luoghi aperti al pubblico)
2. affida l'incarico all'ispettore, sulla base delle sue competenze, che prende contatti con il Cliente, come da paragrafo 6.2

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 10 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

L'ispezione si sviluppa nelle seguenti fasi:

1. attività preliminari e esame della documentazione,
2. esame a vista dei luoghi e degli impianti,
3. effettuazione di prove,
4. redazione del rapporto di verifica e del verbale di verifica,
5. comunicazioni all'organo di vigilanza.

Nel corso di tutte le attività di cui ai punti sopra, da eseguire in sede del cliente, il verificatore di ECM è tenuto ad esibire il cartellino identificativo.

#### **6.2.1.1.1 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE (DOCUMENTATION ASSESSMENT)**

Prima di eseguire le attività in campo l'ispettore si accerta della presenza dell'assistenza tecnica fornita dal cliente ed esamina la documentazione tecnica dell'impianto (es. progetto, documentazione recante la descrizione dell'impianto realizzato che ne consenta l'identificazione e una verifica affidabile), che deve essere resa disponibile dal datore di lavoro.

Nel caso in cui l'ispettore incaricato inizi l'ispezione ma non riesca a procedere con l'attività di verifica per circostanze imputabili al Committente (es: assenza o presenza parziale della documentazione necessaria per effettuare la verifica, assenza di assistenza da parte dell'installatore, ecc.) sospende l'ispezione dandone adeguata motivazione sul rapporto di sopralluogo (Rs) di cui viene rilasciata copia al Cliente.

In caso di sospensione per circostanze imputabili al Committente, il Datore di lavoro del Committente dovrà risolvere le problematiche riscontrate dando comunicazione a ECM della avvenuta risoluzione.

ECM, a fronte di tale comunicazione, provvederà a ripianificare l'effettuazione/completamento dell'attività di verifica.

ECM si riserverà, nel caso di sospensione della verifica, di chiedere il pagamento per l'uscita a vuoto dell'ispettore e, in caso di mancata risoluzione delle sopraindicate problematiche riscontrate, si riserverà di formalizzare al Committente, via e-mail, posta o fax, la rinuncia all'incarico.

Per tutto il periodo di sospensione dell'attività di ispezione, la responsabilità della mancata verifica ai sensi del DPR 462/01 rimane in capo al Datore di lavoro del Committente.


#### **6.2.1.1.2 ESAME A VISTA DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI (CHECK OF PREMISES AND EQUIPMENT UNDER INSPECTION)**

La fase successiva all'esame della documentazione è l'esame a vista dei luoghi di lavoro e degli impianti, che ha lo scopo di controllare che essi siano stati realizzati secondo la regola dell'arte.

L'esame a vista deve essere condotto con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal Committente.

#### **6.2.1.1.3 EFFETTUAZIONE DELLE PROVE (TESTING PHASE)**

Le prove vengono eseguite sulla base di istruzioni tecniche e operative dell'Organismo ECM.

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 11 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

#### **6.2.1.1.4 REDAZIONE DEL RAPPORTO E DEL VERBALE DI VERIFICA (DRAFTING OF INSPECTION REPORT AND INSPECTION CERTIFICATE)**

Tutte le fasi della verifica vengono eseguite mediante utilizzo del Rapporto di verifica (Rv), che viene utilizzato dall'ispettore come guida per le attività di ispezione. Sulla base delle risultanze emerse e annotate nel rapporto di verifica, l'ispettore redige il Verbale di verifica (Vv), che viene inviato dal Responsabile Tecnico al Cliente e che attesta la conformità, o meno, dell'impianto alle norme cogenti in vigore nonché alle norme tecniche applicabili allo stesso.

Tutti i verbali redatti dagli ispettori vengono riesaminati dal Responsabile Tecnico dell'Organismo ECM. Il riesame viene eseguito prima possibile e comunque entro i termini stabiliti per la spedizione del verbale al cliente.

Nel caso il responsabile Tecnico reputi il verbale esaustivo e corrispondente alle norme ed ai criteri stabiliti, lo valida e lo invia al cliente.

Nel caso in cui durante il riesame il Responsabile Tecnico rilevasse errori di compilazione del documento, il verificatore dovrà effettuare il prima possibile le correzioni richieste al fine di re-inviare il Vv al Responsabile Tecnico, il quale, una volta approvato, lo invia al cliente.

Nel caso in cui, in seguito al riesame, il Responsabile Tecnico non fosse in accordo con le decisioni prese dall'ispettore oppure rilevasse errori nell'esecuzione delle prove, sarà sua facoltà valutare la ripetizione dell'ispezione.

Al termine delle attività di verifica e delle attività di stesura del Verbale di verifica l'amministrazione di ECM emette fattura relativa al lavoro svolto.

#### **6.2.1.1.5 ESITO DELLA VERIFICA E COMUNICAZIONI ALL'ORGANO DI VIGILANZA (OUTCOME OF THE INSPECTION AND ITS NOTIFICATION TO THE VIGILANCE AUTHORITY)**

L'esito della verifica eseguita può essere:

1. positivo: in questo caso, l'Organismo ECM invia il Verbale di verifica al Cliente entro 25 gg dalla data di esecuzione della verifica;
2. positivo con osservazioni: anche in questo caso l'organismo ECM invia il verbale di verifica al cliente entro 25 gg dalla data di esecuzione della verifica; le osservazioni, non significative ai fini della sicurezza dell'impianto, devono essere sanate dal Cliente il prima possibile e non oltre 60 gg dalla ricezione del verbale.

Il Cliente, ad avvenuta risoluzione delle osservazioni, ne deve dare comunicazione scritta ad ECM.

La conformità della chiusura delle osservazioni sarà controllata da ECM in occasione della successiva verifica periodica;


Nel caso di mancata chiusura delle osservazioni nella verifica successiva, ECM si riserva di interrompere la verifica secondo quanto riportato al paragrafo 6.2.1.1.1.

Un verbale con esito positivo con osservazioni può scaturire da carenze documentali o impiantistiche (es: assenza o presenza parziale della documentazione necessaria per effettuare la verifica, protezione del differenziale che non interviene entro i criteri di accettabilità stabiliti, ecc..).

3. negativo: un verbale ha esito negativo nel caso in cui vengono rilevate non conformità per le quali si ravvisano reati sanzionabili ai sensi del Titolo III del D. Lgs. 81/2008.

Il verificatore deve redigere il Vv e dare tempestiva comunicazione dell'esito dello stesso al Responsabile Tecnico.

Qualora il Responsabile Tecnico dell'Organismo ECM, dopo riesame, confermasse l'esito dell'ispezione, l'Organismo ECM informa sia il Cliente che gli organi di vigilanza competenti

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 12 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

(INAIL/ASL), inviando il verbale di verifica. L'Organismo ECM invia il verbale di verifica entro massimo quattro giorni dalla data di esecuzione della verifica.

Il Cliente dovrà richiedere a ECM, a chiusura delle attività messe in atto per la risoluzione delle NC riscontrate in sede di ispezione, una verifica straordinaria (rif. paragrafo 6.2.1) per chiusura della pratica.

## **6.2.2 VERIFICHE IN ACCORDO AL D.P.R. 162/99 E SS.MM.II (INSPECTIONS AS PER D.P.R. 162/99 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS)**

Il campo di applicazione del presente paragrafo è riferito:

- agli ascensori in uso permanente negli edifici e nelle costruzioni;
- agli apparecchi di sollevamento che si muovono in spazi di percorso definiti anche in assenza di guide rigide.

Rimangono esclusi i seguenti sistemi impianti di sollevamento e ascensori:

- gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- gli ascensori da cantiere;
- gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
- gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
- gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
- gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- i treni a cremagliera;
- le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Le operazioni di verifica periodica (biennale) sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

La ditta di manutenzione deve essere presente durante la verifica ed è l'unica autorizzata ad effettuare le manovre sull'impianto

La manutenzione di tutto il sistema dell'impianto deve essere eseguita da una ditta specializzata munita di abilitazione in base al D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1767 e recepita anche dal D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162.

Eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente.


Nota: in presenza di impianti costruiti dal 01/07/1999, ECM verificherà la rispondenza ai requisiti del DPR 162/99 e ss.mm.ii.

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- le parti delle quali dipende la sicurezza dell'ascensore o dell'impianto di sollevamento sono in condizioni di efficienza e di corretto funzionamento;
- i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente;
- stato ottemperato quanto prescritto ed impartito in precedenti verifiche;
- verifica dell'annotazione dell'esito delle prove effettuate dalla ditta di manutenzione.

Durante la verifica vengono ispezionati, oltre alle apparecchiature facenti parte dell'impianto, anche i diversi ambienti che li contengono, quali: locale macchinario, il vano di corsa, il locale rinvii (ove presente), nonché le vie di accesso a detti locali.

L'attività di ispezione ECM esclude l'esame della conformità dell'impianto alle norme/leggi al momento dell'installazione, in quanto di pertinenza dell'organismo di certificazione che ha rilasciato l'attestato di

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 13 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

esame CE o che ne ha permesso la messa in servizio oppure dell'ente pubblico (ENPI, ISPESL, ecc.) che ha effettuato il collaudo.

Al termine della verifica, l'Ispettore ECM compila il verbale di Verifica comunicando al Cliente l'esito positivo o negativo della stessa.

Nel caso di "esito positivo" l'impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio ottemperando alle eventuali osservazioni verbalizzate nel più breve tempo possibile.

Nel caso di "esito negativo" l'impianto non può essere mantenuto in servizio e il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare le non conformità rilevate e, a lavori ultimati, richiedere a ECM verifica straordinaria prima della rimessa in servizio dell'impianto.

ECM ai sensi del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii comunicherà l'esito negativo della verifica al Comune di competenza entro 5 giorni dalla data di effettuazione della visita. Il Comune ne disporrà il fermo dell'impianto.

Nel caso in cui, nonostante l'ordinanza di fermo, l'ascensore venga mantenuto in esercizio, la polizia amministrativa procederà a carico del Proprietario o del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Una volta eseguiti i lavori necessari per rimuovere le prescrizioni evidenziate in sede di verifica periodica, il Proprietario dovrà richiedere una Verifica straordinaria.

Tale verifica straordinaria dovrà evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l'esito negativo della precedente verifica.

L'ispettore ECM lascia una copia del verbale di verifica sul posto al proprietario dell'impianto o ad un suo delegato e una copia alla ditta di manutenzione; una copia del verbale verrà comunque-inviata al Cliente successivamente alla verifica, unitamente alla fattura.


La documentazione prodotta durante l'ispezione viene analizzata ed approvata dal Responsabile Tecnico di ECM e, qualora sia il Responsabile stesso ad effettuare l'attività di ispezione, dal suo sostituto; qualora entro 30 giorni dal termine della verifica il Cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di ECM, il verbale di verifica dovrà intendersi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, ECM dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del verbale, ne darà comunicazione formale al Cliente e alla ditta di manutenzione, fornendo le opportune spiegazioni ed indicazione delle azioni successive ed inviando al cliente il verbale che annulla e sostituisce il precedente.

Nel caso di verbali con esito negativo lo stesso verrà analizzato ed approvato dal Responsabile Tecnico o suo sostituto entro 2 giorni dall'effettuazione della visita e, qualora entro 3 giorni dal termine della verifica il Cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di ECM, il verbale di verifica dovrà intendersi automaticamente confermato.

Il verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

Il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante devono richiedere la verifica straordinaria nei seguenti casi:

- a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, dopo aver ottemperato a tutti i lavori necessari;
- in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio (il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'impianto, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo);
- dopo ogni modifica costruttiva dell'impianto, non rientrante nell'ordinaria e straordinaria manutenzione (ad esempio: cambiamento della velocità; il cambiamento della portata; il cambiamento della corsa; il cambiamento del tipo di azionamento, quali idraulico o elettrico; la

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 14 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro - pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali).

- richiesta per riattivazione impianto.
- Richiesta per attivazione impianto.

Si possono presentare due casi:

- comunicazione di messa in servizio al comune effettuata oltre i 60 gg dalla data della dichiarazione o di fine installazione;
- riattivazione dell'impianto dopo un periodo di dismissione.

La verifica in entrambi i casi consiste in:

- controlli della verifica periodica (funzionamento regolare dell'impianto e di tutti i dispositivi di sicurezza, verifica che non ci siano state modifiche rispetto alla documentazione);
- controllo che durante il periodo di fermo, specialmente nel caso di impianto non nuovo, non sia intervenute situazioni che posso aver compromesso l'efficienza e la funzionalità di parti dell'impianto (ossidazione, batterie tampone, ecc.);
- controllo nel caso di impianto nuovo della documentazione di collaudo/installazione (dichiarazione di conformità, attestato CE di conformità ed eventuali allegati, elenco dei componenti di sicurezza, ecc.) allo scopo di verificare e individuare eventuali modifiche intervenute nel tempo trascorso dal collaudo/installazione.

Inoltre è facoltà del cliente chiedere l'effettuazione di una verifica straordinaria per motivi diversi da quelli sopra.

Nel caso in cui in fase di verifica periodica l'ispettore dovesse rendersi conto che è stato modificato/sostituito un componente di sicurezza, effettua contestualmente anche la verifica straordinaria, recuperando la documentazione relativa ai componenti modificati.

Le verifiche straordinarie svolte in seguito a modifiche rilevanti dell'impianto vengono svolte secondo quanto previsto dalla procedura per il rilascio delle certificazioni secondo l'Allegato VIII e la periodicità rimane comunque inalterata.

Nel caso delle verifiche straordinarie il cliente è tenuto a consegnare a ECM gli attestati CE del tipo e le dichiarazioni di conformità dei componenti sostituiti.

La gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie avvengono secondo le stesse modalità sopra descritte.


### **6.2.3 TRASMISSIONE ESITI POSITIVI VISITE STRAORDINARIE IN AMBITO D.P.R. 162 (NOTIFICATION OF POSITIVE OUTCOMES OF UNPLANNED INSPECTIONS ACCORDING TO D.P.R. 162)**

A seguito di esito positivo della verifica straordinaria, ECM trasmette comunicazione all'ufficio comunale competente (allegando copia del verbale) per permettere la riattivazione dell'impianto.

### **6.2.4 PRESCRIZIONI PER L'USO DEL VERBALE (PRESCRIPTIONS ABOUT USAGE OF THE CERTIFICATE OF INSPECTION)**

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ECM intraprende le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.


 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 15 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

È possibile la riproduzione dei verbali di ispezione rilasciati da ECM, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

### 6.3 IMPEGNI DI ECM (ECM DUTIES)

ECM si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento ECM. Inoltre,

- si impegna ad operare nel rispetto dei principi di:
  - o *indipendenza*: ECM garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
  - o *imparzialità*: ECM nel suo ruolo di Organismo di Ispezione di Tipo A è tenuto a garantire la propria imparzialità nel corso di tutte le attività di valutazione della conformità e dispone di un processo di analisi, valutazione e gestione dei rischi all'imparzialità.  
ECM si impegna a non essere collegato ad una parte direttamente coinvolta in attività/situazioni di progettazione, realizzazione, fornitura, installazione, acquisizione, commercializzazione, possesso, utilizzo e manutenzione dei prodotti verificati o simili a quelli verificati ed a questi concorrenziali.  
In qualità di Organismo di Ispezione, ECM non può in alcun modo fornire servizi di consulenza inerenti alle attività in oggetto.  
Inoltre, ECM non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione.
  - o *riservatezza*: tutto il personale ECM, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione non sono divulgate a terzi senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente. *ECM, infatti è responsabile della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di ispezione che sono da considerarsi informazioni proprietarie e che devono essere tenute riservate. Nel caso in cui ECM intenda rendere pubbliche delle informazioni, è tenuto ad informare il Cliente, ad eccezione del caso delle informazioni rese di dominio pubblico dal Cliente stesso o nel caso di specifico accordo tra ECM e il Cliente.*  
*Nel caso in cui ECM sia obbligato per legge, o autorizzato da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate (si tratta del caso in cui la richiesta pervenga dall'ente di accreditamento, dalle autorità competenti, o dalle autorità giudiziarie), queste sono notificate al Cliente a meno che la legge non lo proibisca.*  
*Le informazioni riguardanti il Cliente che ECM ottiene da fonti diverse del cliente stesso (es. reclamante, autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. ECM mantiene riservata l'identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) a meno di accordi presi con la fonte stessa.*
- In caso di sospensione, rinuncia o revoca dell'accreditamento e/o dell'abilitazione di ECM, ECM si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; ECM non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 16 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con ECM, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.


- garantisce adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria degli impianti secondo le modalità indicate nel presente regolamento, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente.
- garantisce che tutto il personale ispettivo (sia *dipendente che collaboratore*) impiegato per le attività di ispezione sia stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

#### **6.4 IMPEGNI DEL CLIENTE (CUSTOMER'S DUTIES)**

Il Cliente si impegna a:

- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del Cliente stesso, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di controllo/di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da ECM e accettare altresì ispettori ECM in affiancamento/addestramento e ispettori ECM in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- incaricare la ditta di manutenzione dell'impianto per l'effettuazione delle manovre sull'impianto in supporto al personale di ECM;
- fornire tutte le informazioni/documenti che ECM potrà richiedere in quanto necessari alla buona esecuzione della verifica;
- comunicare tempestivamente ad ECM qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
- garantire al personale ECM (interno ed esterno) l'accesso ai documenti ed informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività ed il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- consentire al personale ispettivo ECM l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;
- mettere a disposizione del personale ispettivo ECM, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica:
  - *in caso di ispezioni secondo D.P.R. 162:*
    - il libretto dell'impianto (o fascicolo tecnico) aggiornato con tutte le eventuali modifiche apportate nel tempo all'impianto stesso (per gli ascensori collaudati e messi in esercizio prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 1999 n.162, restano validi i libretti di immatricolazione originari);
    - i manuali d'uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità dell'impianto e comunicazioni inviate al Comune ai sensi del D.P.R. 162/99 e ss.mm.ii;
    - i verbali dell'ultima verifica periodica e di eventuali verifiche straordinarie eseguite sugli impianti;
    - i rapporti tecnici della ditta di manutenzione dell'impianto oggetto di ispezione;
    - ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica costruttiva dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate;
  - *in caso di ispezioni secondo D.P.R. 462: deve essere fornita tutta la documentazione richiesta nelle norme CEI 0-14, punto 4.2, e CEI 0-2, tabella 3A*



 <b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b>	Codice documento (Document code)  <b>RTVPS</b>	Numero revisione (Version number)  <b>08</b>	Bozza / Approvato (Draft / Approved)  <b>APPROVATO (APPROVED)</b>	PAG. 17 DI (OUT OF) 18
<b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b> <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b>				

- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a ECM le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale ECM, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con ECM ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- accettare gli esiti delle verifiche e *gestire* le osservazioni e/o non conformità emerse nel corso delle verifiche;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, ECM ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

## **6.5 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI (APPEALS, COMPLAINTS, DISPUTES)**

*Nella lettura dei prossimi sotto-paragrafi, si faccia riferimento alle definizioni di reclamo, ricorso e contenzioso fornite al paragrafo 4.*

### **6.5.1 RECLAMI (COMPLAINTS)**

ECM prende in considerazione reclami *sia* scritti *che* verbali pervenuti da clienti o altre parti interessate. I reclami *inviati* in forma anonima vengono presi in considerazione *solo se afferiscono alla qualità, efficacia, prestazione, sicurezza degli "oggetti" ispezionati da ECM.*

Ogni reclamo viene registrato in *elenco interno di ECM.*

*ECM* esamina il reclamo al fine di determinare se vi siano gli estremi per considerarlo fondato o meno.


*Se il reclamo è infondato, ECM* contatta il cliente per informarlo della valutazione e dirimere la questione.

In caso di reclamo fondato, *invece, ECM* procede come segue:

- A. *se il reclamo si riferisce direttamente all'operato di ECM, ECM* analizza i fatti descritti e le relative evidenze documentali ed esamina le eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto ed applicabile, *ECM* adotta correzioni intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante; poi, una volta individuata la causa all'origine del reclamo, adotta azioni correttive;
- B. *se, invece, il reclamo si riferisce alla non idoneità di un "oggetto" ispezionato, ECM* procede ad un riesame completo della pratica finalizzato a verificare la correttezza dell'attività svolta in termini di metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di ispezione e rendicontazione dei risultati.
  - se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di ECM, ECM procede come in "A";
  - se, invece, dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile ad anomalie nell'operato di ECM ma a fattori diversi, ECM notifica per iscritto al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica.

I procedimenti di cui ai punti A) e B) sono condotti da personale incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione *della funzione Assicurazione Qualità di ECM.*

A conclusione delle attività di cui sopra, ECM, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta col reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, ed eventualmente in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

 <p><b>ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE</b></p>	<p>Codice documento (Document code)</p> <p><b>RTVPS</b></p>	<p>Numero revisione (Version number)</p> <p><b>08</b></p>	<p>Bozza / Approvato (Draft / Approved)</p> <p><b>APPROVATO (APPROVED)</b></p>	<p>PAG. 18 DI (OUT OF) 18</p>
<p><b>TITOLO DOCUMENTO: REGOLAMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE</b>  <b>DOCUMENT TITLE: REGULATION ABOUT PERIODIC AND EXTRAORDINARY INSPECTIONS</b></p>				

### 6.5.2 RICORSI - O APPELLI (APPEALS)

*Il Cliente che si avvale dei servizi di ispezione di ECM ha facoltà di presentare ricorsi contro decisioni o atti di ECM. In tale caso, deve presentarli in forma scritta a mezzo posta (raccomandata A/R), fax o posta elettronica certificata entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto contro cui vuole ricorrere.*

*ECM prende in considerazione tutte le comunicazioni di ricorso senza discriminazione e conferma la presa in carico del ricorso entro 5 giorni lavorativi dalla sua ricezione, impegnandosi a fornire informazioni sullo stato di avanzamento della pratica.*

*Ogni reclamo viene registrato in elenco interno di ECM.*

*Se l'esito dell'accertamento sulla fondatezza porta ECM all'accettazione del ricorso, ECM lo gestisce con lo stesso approccio dei reclami, ovvero definendo azioni di trattamento, indagando la causa (almeno più probabile) della problematica e definendo azioni correttive. Qualora il ricorso afferisca a procedimenti tecnici, ECM segue l'approccio spiegato al paragrafo 6.5.2, punto B dell'elenco. ECM, al termine della gestione del ricorso, fornisce riscontro a chi lo ha presentato.*

### 6.5.3 CONTENZIOSI (DISPUTE)

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro di Bologna.

### 6.6 CONDIZIONI CONTRATTUALI (CONTRACTUAL CONDITIONS)

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (comprese le modalità di pagamento, la validità del preventivo, etc), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di offerta sottoscritto dalle parti.

*Gli importi per l'esecuzione delle ispezioni sono contenuti nel Tariffario ECM, che è alla base dell'offerta economica formulata a seguito della valutazione della specifica richiesta di ispezione.*

*Solo in riferimento alle ispezioni secondo DPR 462: il tariffario è predisposto da ECM secondo quanto stabilito nel Decreto 7 Luglio 2005 - Tariffario ISPESL. Quanto stabilito nel tariffario può essere soggetto ad una politica di sconti decisa da ECM.*

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai Clienti è cura di ECM informare gli stessi a mezzo e-mail.

### 6.7 UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA CONGIUNTAMENTE AL MARCHIO ECM (USAGE OF ACCREDIA MARK ALONG WITH ECM MARK)

*I Verbali di verifica riportano il Marchio ACCREDIA solo nell'ambito degli accreditamenti applicabili a ECM. Informazioni aggiornate sullo stato di accreditamento di ECM nei vari schemi/settori sono disponibili nei siti web <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/> e <https://www.accredia.it/banche-dati/>.*

*Il marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello di ECM, deve essere utilizzato secondo i criteri di cui al Regolamento RG-09 scaricabile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it).*

*ECM è tenuto a segnalare ad ACCREDIA qualsiasi uso improprio o abuso del marchio di accreditamento ACCREDIA di viene a conoscenza.*